



# **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)**

## **2017 - 2019**

*(ai sensi della Legge nr. 190/ 2012,  
del Decreto Legislativo nr.33/ 2013 e  
del Decreto Legislativo nr. 97/2016)*

*Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
Ing Daniele Odorico*

*Approvato con delibera del CdA di HydroGEA spa del 13 marzo 2017*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

## **LEGENDA - ABBREVIAZIONI**

ANAC : Autorità Nazionale Anticorruzione

MOG : Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/01

OdV : Organismo di Vigilanza

PNA : Piano Nazionale Anticorruzione

PTPCT : Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

RPCT : Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

CDA : Consiglio di Amministrazione

## INDICE

### INTRODUZIONE

- Generalità
- La Legge n. 190/2012 e il sistema di prevenzione della corruzione
- La definizione di corruzione

### IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

- Attuazione
- Contenuto e finalità del Piano
- Adozione e aggiornamento del Piano
- Ambito soggettivo di applicazione

### IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- Nomina
- Compiti
- Responsabilità
- Facoltà
- Sinergie

### FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO

- “Reati-presupposto” ex D.Lgs.231/01
- Reati previsti dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale
- Reati previsti dal Titolo II, Capo II, del Codice Penale

### SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- Generalità

### INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

#### IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI

- Il Contesto Esterno
- Il Contesto Interno

### POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI

### MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### Misure obbligatorie

- Trasparenza*
- Codice etico*
- Verifica sull’insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi*
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro*
- Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*

- Coinvolgimento degli stakeholder*
- Rotazione del personale*

**Misure specifiche**

- Formazione del personale*
- Sistema disciplinare*
- Condivisione delle informazioni*

**PARTE SECONDA**

**TRASPARENZA**

- Obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 e al D.Lgs. 97/2016**
- Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)**

*HydroGEA spa ha già ottemperato agli obblighi di cui al D.Lgs 33/2013 con Delibera n. 94 del 16/10/2015.*

## **INTRODUZIONE**

### **Generalità**

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT o il Piano) è redatto dalla S.p.a. HydroGEA (di seguito anche HydroGEA, la Società o Azienda) in conformità alle seguenti norme:

- Legge 190 del 2012 (di seguito anche L. 190/2012) recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione (c.d. Legge anticorruzione);
- Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche PNA) approvato l'11 settembre 2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) - divenuta dal 31 ottobre 2013 Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Decreto Legislativo 33 del 2013 (di seguito anche D.Lgs.33/2013), relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 (di seguito anche D.Lgs. 97/2016) relativo alla "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Il presente Piano, in accordo con quanto stabilito dalla L.190/2012 e dal PNA, ha un orizzonte temporale triennale (2017-2019) ed è soggetto, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad aggiornamento, prendendo a riferimento il triennio successivo.

### **La Legge n. 190/2012 e il sistema di prevenzione della corruzione**

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - entrata in vigore il 28 novembre 2012 – recante: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* è stata adottata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 al dichiarato fine di individuare *“in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Con tale provvedimento, pertanto, è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche “PNA”), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche “ANAC”) e a un secondo livello si collocano i Piani Triennali Anticorruzione di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, evidenziano l'esigenza di perseguire, principalmente, i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

### **La definizione di corruzione**

Per comprendere appieno lo spirito della Legge n. 190/2012 è necessario soffermarsi sul concetto di corruzione nell'accezione voluta dal legislatore.

Il PNA attribuisce alla corruzione una definizione diversa da quella tradizionalmente intesa; nello stesso, infatti, si legge: *“Poiché il PNA è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ad esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”*.

## **IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)**

### **Attuazione**

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire la legalità e la trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge, è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (di seguito PTPCT).

Il PNA approvato da CIVIT (ora ANAC) fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale.

Il paragrafo 1.3. del PNA (“Destinatari”) stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la L.190/12 che impone l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole Amministrazioni Pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*. Tuttavia, *“per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio*

*sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.*

Tale obbligo è stato recentemente ribadito dalle Linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, tra le quali le Determinazioni nr. 8 del 17 Giugno 2015 e nr. 12 del 28 Ottobre Settembre 2015, emanate dall'ANAC.

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto conto al contempo che sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società partecipate/controllate e preso atto delle indicazioni al momento fornite dagli Enti Locali di riferimento, HydroGEA ha ritenuto di adottare il presente PTPCT che viene a costituire parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC), già adottato dall'Azienda stessa al fine di porre ogni forma di possibile ostacolo all'eventuale insorgere dei reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo nr. 231/01, rendendo, così ancor più incisiva l'azione di contrasto ai fenomeni corruttivi.

### **Contenuto e finalità del Piano**

Il PTPCT, come indicato nel precedente paragrafo, costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs.231/01 (di seguito MOGC 231 o il Modello 231), adottato dalla Società con delibera dell'Amministratore Unico n. 127 dell'11 dicembre 2015.

Esso è lo strumento attraverso il quale HydroGEA descrive la propria strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In particolare il Piano è il documento nel quale sono rappresentati:

- i ruoli e le responsabilità del RPCT e degli organi di controllo ed, in generale, dei dipendenti della Società;
- le misure di prevenzione e di controllo implementate al fine di prevenire i rischi di corruzione;
- il programma delle misure da implementare nel triennio 2017-2019.

Come detto, il Piano è redatto in conformità alle norme di riferimento, L.190/2012, D.Lgs.33/2013 e D.Lgs. 97/2016, ed in coerenza con i principi e gli obiettivi stabiliti dal PNA.

I contenuti minimi che lo stesso deve possedere, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012, sono:

- individuare le aree a rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività ritenute maggiormente a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione circa il funzionamento e l'osservanza del piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra HydroGEA ed i soggetti che con la stessa stipulano i contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della Società;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge.

In caso di commissione, all'interno dell'Azienda, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, la predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione in coerenza a quanto sopra previsto, nonché l'attività di vigilanza sul funzionamento dello stesso e la relativa attività di monitoraggio, esclude la responsabilità del RPCT per il fatto commesso (art. 1, comma 12, Legge n. 190/2012).

La natura delle responsabilità alle quali il RPCT è sottoposto in relazione alla tipologia di inadempimento e l'entità delle responsabilità stesse sono stabilite dalla Legge n. 190/2012 e dovranno altresì essere contestualizzate alla luce della tipologia di rapporto in essere fra il Responsabile e la Società. E' esclusa la responsabilità penale.

### **Adozione e aggiornamento del Piano**

Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 8, Legge 190 del 2012 il PTPCT deve essere adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun anno e va pubblicato nella sezione del sito internet aziendale denominata "Amministrazione Trasparente".

Coerentemente con quanto previsto dal PNA e dai suoi allegati, l'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPCT.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), nominato ai sensi della L.190/2012, coadiuvato dai Responsabili delle funzioni



eventualmente interessate, potrà proporre all'Organo di governo eventuali modifiche o integrazioni del Piano.

### **Ambito soggettivo di applicazione**

Destinatari del Piano chiamati a darvi attuazione sono:

1. Consiglio di Amministrazione
2. Direttore Generale
3. Tutti i componenti del Collegio Sindacale
4. Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001
5. Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
6. Responsabili Unici del Procedimento (RUP)
7. Direttori Lavori
8. Delegato del datore di lavoro in materia di prevenzione infortuni
9. Delegato del datore di lavoro in materia ambientale
10. Tutti i Responsabili di Servizio della Società
11. Tutti i dipendenti
12. Tutti i collaboratori

## **IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

### **Nomina**

Con Delibera n. 94 del 16 ottobre 2015 l'Amministratore Unico di HydroGEA spa, Ing. Giovanni Dean, ha nominato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013, l'Ing Daniele Odorico Responsabile per la Trasparenza.

Con successiva Delibera n. 28 del 23 febbraio 2016 l'Amministratore ha nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) l'Ing. Daniele Odorico, in possesso dei requisiti richiesti per la copertura dell'incarico.

Nell'obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione l'art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 97/2016 ha apportato una modifica all'art. 1, co. 7 della Legge 190/2012 prevedendo un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Preso atto di quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016 e di quanto precedentemente deliberato dall'Organo amministrativo di HydroGEA spa con le delibere n. 94 del 2015 e 28 del 2016, sopra menzionate, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di HydroGEA spa è l'Ing. Daniele Odorico, Responsabile del Servizio Investimenti, Lavori e Appalti.

Tale nomina è pubblicata sul sito internet della Società, in via permanente.

Il RPCT si occuperà pertanto di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione come indicato nel PNA 2016.

Il Responsabile resta in carica sino a revoca e, comunque, fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'Organo di governo procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso, che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per sopravvenuta impossibilità o nel caso in cui vengano meno, in capo al Responsabile, i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento dell'Azienda o di un soggetto ad esso appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Organo di governo provvederà a nominare il nuovo RPCT in sostituzione di quello al quale sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, l'Organo di governo, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile *ad interim*.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di governo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Così come chiarito dal PNA i compiti attribuiti al RPCT non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo *in vigilando* ma anche *in eligendo*.

### **Compiti**

L'art. 1, comma 10 della Legge n. 190/2012, stabilisce che il RPCT:

- elabora entro il 15 gennaio di ogni anno la proposta di Piano, che deve essere adottata dall'Organo di governo entro il 31 gennaio di ogni anno;
- verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili competenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- propone modifiche del Piano, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Azienda;
- definisce le procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, in accordo con i responsabili aziendali, il personale da sottoporre a formazione;
- elabora entro il 15 dicembre di ogni anno la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la sua pubblicazione sul sito web aziendale (art. 1, comma 14, del 2012).
- attraverso le disposizioni contenute nel presente Piano cura il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D.Lgs.39 del 2013;
- verifica la diffusione del Codice Etico all'interno della Società ed il monitoraggio sulla relativa attuazione;

- segnala al Responsabile del Personale eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- riferisce all'Organo di governo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- controlla l'adempimento delle disposizioni in materia di trasparenza (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013) così come meglio specificate nella Seconda Parte del Piano denominata "Trasparenza".

Fermo quanto sopra il RPCT dovrà, altresì, effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

### **Responsabilità**

Le responsabilità del RPCT si articolano come segue:

- qualora, all'interno della Società, venga commesso un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, è prevista una responsabilità di natura disciplinare (valutata ai sensi del vigente C.C.N.L.) ed amministrativa per l'eventuale danno erariale;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano e in caso di omesso controllo è prevista una responsabilità di natura disciplinare.

Le ipotesi di responsabilità di cui sopra sono escluse nel caso in cui il RPCT provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le seguenti prescrizioni:

- avere individuato le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- avere previsto, per le attività sopra individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- avere previsto, con particolare riguardo alle attività sopra individuate, obblighi di informazione nei confronti dei responsabili chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- avere monitorato il rispetto delle procedure che regolano i rapporti tra l'Azienda ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche richiamando i terzi beneficiari e/o controparti contraenti al rispetto delle norme contenute nel Codice Etico, con specifico riferimento alle fattispecie di conflitto di affari o interessi, alla correttezza ed alla trasparenza reciproca in ambito contrattuale;
- avere verificato l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, nonché avere proposto la modifica dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività di HydroGEA;
- supportare la funzione competente nell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione;
- aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In tale contesto HydroGEA, al fine di avviare un'adeguata quanto valida attività di attuazione, implementazione e monitoraggio delle disposizioni contenute nelle disposizioni legislative in argomento, si è avvalsa di una figura professionale esterna in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, integrità ed esperienza in grado di supportare adeguatamente il R.P.C.T. nell'espletamento della propria attività.

La Società ha affidato l'incarico di referente del R.P.C.T al dott. Gianni Caputo.

## **Facoltà**

Per l'adempimento del proprio compito istituzionale al RPCT è riconosciuta in ogni momento la facoltà di:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- richiedere pareri a soggetti esterni sulla congruità del *modus operandi* della Società in riferimento alle attività a più elevato rischio corruzione;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa di HydroGEA, con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione.  
A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dell'Azienda, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

## **Sinergie**

L'attività del RPCT è svolta in costante collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs nr.231/01. A tale scopo è stato previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni, al fine di ottimizzare le attività di verifica, recependo dall'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni e risultati svolti dallo stesso che siano utili ai fini del rispetto e l'adeguatezza del Piano di prevenzione della corruzione. Di contro il RPCT notificherà l'Organismo di Vigilanza in merito all'attività di controllo svolta, dalla quale emergano fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme anticorruzione.

L'Organismo di Vigilanza renderà a tal fine disponibile al RPCT tutti i manuali e i modelli di gestione dei rischi, le procedure, le autorizzazioni, il sistema di deleghe e la documentazione in suo possesso, nonché le risultanze delle verifiche ispettive effettuate, al fine di rendere edotto il Responsabile delle procedure in atto in azienda e del monitoraggio sulla loro applicazione; ciò con esclusivo riferimento all'attività di vigilanza che l'Organismo stesso svolge in materia di prevenzione ai reati ex art. 25, D.Lgs. 231/01 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190) ed art. 25 ter D.Lgs 231/01 "Reati Societari", aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 (come modificato dall'art. 1 comma 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190), limitatamente all'ipotesi di corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c).

## **FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE NEL PIANO**

### **"Reati-presupposto" ex D.Lgs.231/01.**

In ragione del concetto di corruzione precedentemente esaminato, nel presente Piano sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del Decreto Legislativo 231/2001 ma anche le fattispecie contemplate dalla "Legge anticorruzione" (L.190/12).

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Titolo II

Capo I del Codice penale nonché quelli indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dell'Azienda anche se non si configurano come "reati-presupposto" ex D.Lgs.231/01.

Con separata trattazione, al fine di consentire una lettura organica e completa del presente documento, sono riportate tutte le fattispecie di reato che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs.231/01.

Per approfondire queste fattispecie di reato si rimanda all'Appendice 1 "Elenco dei reati presupposto" del Modello 231/01 di HydroGEA, che viene ora a costituire parte integrante del presente Piano, ed indicato come **ALLEGATO A**. Per i reati non rientranti nell'ambito del D.Lgs.231/01 si propone una sintetica descrizione

- **Reati previsti dal Titolo II, Capo I, del Codice Penale**

- Peculato** (art. 314 c.p.)

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."*

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.)

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."*

- Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.)

*"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."*

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio** (art. 326 c.p.)

*"Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni."*

- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione** (art. 328 c.p.)

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non*

*compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”*

□ **Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità** (art. 331 c.p.)

*“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.*

*I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”*

□ **Traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p.)

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”*

## • **Reati previsti dal Titolo II, Capo II, del Codice Penale**

□ **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.)

*“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

*Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.*

*Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.*

□ **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353 bis c.p.)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

## **SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO E ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **Generalità**

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12 della legge n. 190) in capo al Responsabile della Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza, HydroGEA ritiene che l'attività del RPCT dev'essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i dipendenti, i quali contribuiscono ad attuare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione.

A tal proposito, inoltre, è bene evidenziare che tutti i dipendenti della Società mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione alle condotte tenute. Con ciò premesso, gli ulteriori soggetti che contribuiscono alla prevenzione della corruzione, attraverso specifici compiti e funzioni sono i seguenti:

### **1. Organo di governo (Consiglio di Amministrazione)**

- adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e le revisioni del medesimo (salvo quelle meramente formali);
- provvede alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- provvede alla nomina del "Referente del RPCT";
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### **2. L'Organismo di Vigilanza**

- partecipa al processo di gestione del rischio considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali ritenga che vi siano attività, anche potenzialmente, rilevanti ai fini della normativa anticorruzione;
- si raccorda con il RPCT nei casi nei quali quest'ultimo ritiene che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante non solo ai fini del presente Piano ma anche del Modello 231 dell'Azienda.

### **3. Direttore Generale e Responsabili per le aree di rispettiva competenza**

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono al RPCT le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e verificano le ipotesi di violazione;
- osservano le misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- si astengono, in caso di conflitto di interesse, dall'intraprendere qualunque processo decisionale ai sensi del Codice Etico, nonché segnalano tempestivamente al RPCT ogni situazione di conflitto anche potenziale.

### **4. Tutti i Dipendenti**

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPCT oppure all'Organismo di Vigilanza;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

## **INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE**

In osservanza a quanto disposto dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, il RPCT ha proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché

all'individuazione, per ciascuna area, delle attività/processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo: le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A., nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Azienda.

Come già specificato in precedenza, la mappatura dei rischi è stata condotta sui processi aziendali rilevanti ai fini della legge anticorruzione, considerando la mappatura sui rischi di reato corruzione costituenti presupposto ai sensi del D.Lgs.231/01.

In quest'ambito HydroGEA ha fatto leva sull'esistente Parte Speciale del MOG nella quale, in forma schematizzata e di immediata consultazione, sono indicate le seguenti informazioni:

- I riferimenti normativi e la descrizione dei reati da prevenire;
- Le attività a rischio;
- Le modalità attraverso le quali i reati potrebbero essere perpetrati;
- Le funzioni e le aree aziendali coinvolte;
- Le azioni preventive atte ad impedire il verificarsi dei reati;
- Il grado di rischio che ogni singolo reato possa verificarsi.

Tale Documento riepilogativo viene a costituire parte integrante del presente Piano ed indicato come **ALLEGATO B**.

Ciò nondimeno HydroGEA, pur nell'oggettiva considerazione delle sue contenute dimensioni e della sua particolare attività istituzionale svolta, ritiene opportuno, anche in virtù delle indicazioni fornite nel sopra richiamato allegato al Piano Nazionale Anticorruzione, di corroborare la mappatura di cui innanzi attraverso la predisposizione di un ulteriore sistema di contrasto costituito dalle "**Linee Guida Anticorruzione**" (a presidio di tutti quei comportamenti illeciti contemplati nella Legge nr. 190/2012, non rientranti nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs 231/01).

Tale Documento viene parimenti a costituire parte integrante del presente Piano ed indicato come **ALLEGATO C**.

## **IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

In tale particolare ambito il RPCT, recependo le specifiche indicazioni fornite dall'ANAC, ha orientato l'attività di identificazione dei rischi, modulandola verso due direttrici: il "Contesto esterno" ed il "Contesto interno".

### ➤ **Il "Contesto esterno"**

L'obiettivo di quest'analisi è stato quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale opera HydroGEA (con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio) possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio nel quale opera la Società, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Al fine di ottenere maggiori e più adeguati elementi di valutazione, lo stesso RPCT, in virtù di quanto previsto dall'art. 1 co. 6 della l. 190/2012, ha raccolto, mediante consultazione di pubblicazioni locali, elementi tali da far ritenere che "*Il Friuli Venezia Giulia, nel suo insieme, resta una di quelle terre molto meno problematiche sia sotto il profilo delle infiltrazioni mafiose che di quelle corruttive e dove il tessuto sociale ed economico ma anche morale è discreto*" (così si è espresso il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone in un recente dibattito pubblico).



➤ Il “**Contesto interno**”.

Quest’ulteriore ambito, particolarmente rilevante ai fini dell’intero meccanismo di difesa, è stato orientato a svolgere un’accurata analisi di tutti i processi attraverso i quali viene svolta l’attività di HydroGEA, al fine di *identificare le aree* che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, sono risultate potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La c.d. “Mappatura dei processi” si è basata sulla rilevazione e sull’analisi dei processi organizzativi. Come peraltro previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Effettuata la prima fase di analisi ed identificati i processi, il RPCT:

- attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interni alla Società che, a vario titolo, prendono parte all’elaborazione del processo;
- avvalendosi dei dati e degli elementi di carattere storico presenti (analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione accaduti in passato, che hanno visto coinvolto la Società od altri Enti/Organismi simili; analisi di episodi di cattiva gestione accaduti in passato all’interno dell’Azienda o di altri Enti/Organismi simili), ha associato, a ciascun processo individuato, i potenziali rischi in materia di corruzione, così come evidenziato nell’ultima colonna del richiamato ALL. B.

## **METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO DI REATO**

L’analisi del rischio di reato è un’attività che ha avuto, in primo luogo, l’obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione alla *governance*, all’assetto organizzativo e all’attività di HydroGEA.

In secondo luogo, attraverso tale attività si sono potute ottenere informazioni utili a supportare le scelte del Consiglio di Amministrazione in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società rispetto alle finalità preventive indicate dal D. Lgs. 231/2001 (quali i livelli di esposizione ai singoli rischi di reato).

L’analisi del rischio di reato è consistita nella valutazione dei seguenti fattori:

- la reale probabilità di accadimento di un evento illecito;
- il possibile danno derivante dal verificarsi del fatto;
- le debolezze aziendali di natura etica od organizzativa che possono essere sfruttate per commettere reati.

Significando che:

- a) Probabilità di accadimento: è la frequenza di accadimento di una Minaccia, ovvero di un’azione, un’attività, un processo o un potenziale evento che, in funzione della fattispecie di Reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del Reato stesso;
- b) Danno: è il danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche, danni di immagine, così come determinati dal legislatore o raffigurabili;
- c) Rischio di Reato: è la probabilità che l’ente subisca un danno determinato dalla commissione di un Reato attraverso le modalità attuative che sfruttano le vulnerabilità rappresentate dalla mancanza delle misure preventive o dal clima etico e organizzativo negativo.

Per analizzare il rischio di reato si è proceduto eseguendo le fasi operative di seguito descritte:

1. Identificazione della fattispecie di Reato e conseguente individuazione delle minacce che permettono la commissione dei fatti di reato (in termini di condotte o attività operative);
2. Valutazione della probabilità di accadimento in base ai seguenti parametri:
  - a) Storia o statistica aziendale o di contesto;
  - b) Importanza dell'attività per l'ente o la funzione di riferimento;
  - c) Analisi di eventuali precedenti.
3. Valutazione del possibile danno derivante all'Ente in caso di commissione di Reati in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e di perdite di immagine.

### **POSSIBILI SCENARI DI COMMISSIONE DEI REATI CORRUTTIVI**

I possibili scenari, all'interno dei quali potrebbe verificarsi l'insorgere dei reati in trattazione, risultano dettagliatamente indicati nella Colonna "Modalità" del surrichiamato ALL.B, al quale si fa, pertanto, espresso rinvio.

### **MAPPA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO DI REATO**

In tale contesto sono riportati gli esiti delle attività di risk assessment finalizzate ad individuare e valutare, distintamente per ciascuna Area d'influenza, le attività a rischio di Reato per ciascun organo societario e funzione aziendale coinvolta nelle attività di analisi del rischio di reato, così come riportato nella Colonna "Attività a Rischio" del medesimo ALL.B.

### **MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Nell'ambito del presente Piano le misure di prevenzione della corruzione sono state classificate come:

- a) misure obbligatorie, ossia quelle la cui applicazione discende da un obbligo normativo;
- b) misure specifiche, ossia quelle che la Società ha implementato ed intende implementare nel triennio 2016-2018 per i processi aziendali che presentano una maggiore esposizione al rischio corruzione.

#### **Misure obbligatorie**

Le misure obbligatorie sono le seguenti:

##### **Trasparenza**

HydroGEA ritiene che la trasparenza sia uno strumento necessario per assicurare l'imparzialità e la buona gestione; ha una politica interna volta a caratterizzare ogni suo atto secondo criteri di trasparenza e accessibilità.

A tal proposito si rimanda alla PARTE SECONDA del presente Piano denominata "Trasparenza".

##### **Codice etico**

Con delibera n. 127 dell'11 dicembre 2015, l'Amministratore unico di HydroGEA ha approvato il Codice Etico e di Comportamento della Società.

Esso è l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che tutti i destinatari, intesi come membri del Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale, i Responsabili di servizio, i dipendenti e coloro i quali agiscono in nome o per conto della Società, sono tenuti a rispettare e a far osservare.

Gli interlocutori della Società, intesi come coloro che a vario titolo interagiscono con HydroGEA (fornitori, clienti, pubblica amministrazione, organizzazioni politiche e sindacali, autorità con poteri ispettivi, mass media) sono portati a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico.

Il Codice Etico si pone come obiettivi la correttezza e l'efficienza economica nei rapporti interni alla Società (amministratori, management, dipendenti, ecc.) ed esterni ad essa

(imprese, clientela, mercato ecc.), al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento, nonché benefici economici indotti dalla positiva reputazione aziendale.

Nell'ambito del presente Piano, il Codice Etico è costituito **dall'ALLEGATO D**.

Il RPCT, qualora nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni accertasse il verificarsi di atti o fatti contrari al PTPCT e/o al Codice Etico, ne dà immediata comunicazione all'OdV al fine di consentire allo stesso le opportune verifiche e l'eventuale attivazione delle sanzioni disciplinari previste nel Codice stesso.

Il Codice Etico:

- è reso disponibile al pubblico e ai dipendenti attraverso la consultazione del sito internet istituzionale della Società;
- è stato consegnato personalmente ad ogni dipendente;
- in caso di nuove assunzioni di dipendenti a tempo determinato, indeterminato o in somministrazione lavoro verrà personalmente consegnato ad ognuno, previa acquisizione di formale dichiarazione di presa d'atto;
- in caso di conferimento di incarichi professionali e/o di consulenza, viene richiesta formale dichiarazione di presa d'atto, nella versione disponibile sul sito internet aziendale.

**□ *Verifica sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi***

Il RPCT ha la responsabilità, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

A tal proposito, l'Azienda richiede annualmente ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dirigenti le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.Lgs.39/2013, provvedendo a pubblicarle sul sito internet aziendale. Le dichiarazioni sono altresì richieste in caso di nuova nomina.

**□ *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro***

Il RPCT, in collaborazione con il Responsabile di servizio competente, entro 60 giorni dall'approvazione del presente Piano:

- a) dà istruzioni di predisporre gli schemi tipo dei contratti di assunzione del nuovo personale dirigente mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa, sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con HydroGEA, nei confronti dei soggetti privati destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dirigente;
- b) procede all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di HydroGEA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**□ *Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)***

L'art.1 comma 51 della L.190/2012 ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, il nuovo articolo 24 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Tale dettato normativo prevede in buona sostanza:

- a) *la tutela dell'anonimato*. La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. La tutela dell'anonimato tuttavia non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.

La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che la Società deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

- b) *Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower*

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT ed all'Organismo di Vigilanza.

Per quanto sopra:

- il RPCT valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Responsabile sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;
- quest'ultimo valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- la *governance* aziendale valuta i procedimenti di propria competenza e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

Per quanto sin qui riportato, al fine di tutelare il dipendente che segnala illeciti, la Società ha inteso estendere la procedura già prevista per le segnalazioni anonime, individuata ai fini del Modello 231, anche per le segnalazioni inerenti fatti e/o possibili scenari corruttivi *ex legge* 190/2012.

Tale procedura si sostanzia essenzialmente nell'individuazione due canali attraverso i quali i dipendenti possono effettuare le segnalazioni:

- materialmente attraverso comunicazioni scritte da inviare al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza HydroGEA, Piazzetta del Portello nr. 5, Pordenone;

- attraverso la casella di posta elettronica [odv@hydrogea-pn.it](mailto:odv@hydrogea-pn.it), per rivolgere la propria segnalazione all'Organismo di Vigilanza (OdV), oppure all'ulteriore indirizzo di posta [responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it](mailto:responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it) per effettuare segnalazioni al RPCT. Al fine di

rendere efficace i canali di comunicazione sopra esposti l'OdV e il RPCT sono tenuti ad attivare un flusso informativo stabile.

□ ***Coinvolgimento degli stakeholder***

Al fine di consentire una partecipazione attiva degli *stakeholder* esterni, sia in fase di pianificazione strategica (i.e. redazione del Piano), sia in fase di rendicontazione dei risultati raggiunti in tema di trasparenza e anticorruzione e, in generale, per poter ricevere segnalazioni e pareri in materia da parte dei cittadini-utenti, si fa riferimento al già citato indirizzo di p.e.: la Società ha attivato l'indirizzo e-mail dedicato [responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it](mailto:responsabile.corruzione@hydrogea-pn.it). Le segnalazioni verranno analizzate dal RPCT che, in contraddittorio con i referenti delle aree interessate, prenderà i dovuti provvedimenti.

□ ***Rotazione del personale***

La rotazione dei dirigenti e dei dipendenti costituisce, nella prospettiva del PNA, uno degli strumenti fondamentali per contrastare la corruzione.

Oggettivamente, infatti, la corruzione, intesa nel senso più ampio del termine, può essere favorita dal consolidamento di funzioni, responsabilità e relazioni negli incarichi stessi. Pertanto, l'alternanza tra più dipendenti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra strutture amministrative ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa di comportamenti improntati alla collusione.

La rotazione, in sostanza, allontana il pericolo di consolidamento di privilegi, consuetudini e prassi che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti che per lungo tempo risultano inseriti in un certo ruolo. Non a caso, la Legge 190/2012 sottolinea più volte l'importanza della rotazione del personale.

Tuttavia, la rotazione dei dirigenti e del personale presenta rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe andare ad influire sui delicati equilibri di continuità aziendale, specialmente in quegli ambiti ove è richiesta una particolare connotazione specialistica.

Tenuto conto di quanto sin qui esposto, HydroGEA non è oggettivamente in condizione di applicare la misura in argomento, in virtù delle "ragioni dimensionali" già descritte in precedenza, ed in ragione del fatto che essa dispone di due sole unità con funzioni dirigenziali. Determinazione, questa, peraltro in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione relativamente agli enti di piccole dimensioni.

**Misure specifiche**

□ ***Formazione del personale***

HydroGEA, consapevole che la formazione del personale assume un ruolo fondamentale nella prevenzione della corruzione, nell'ambito dell'attività formativa prevista in attuazione del Modello 231, ha individuato, per il triennio di riferimento, uno specifico Piano di formazione del personale anche in materia di prevenzione della corruzione, così come descritto nel documento che viene a costituire l'**ALLEGATO E** del presente Piano.

□ ***Sistema disciplinare***

La violazione delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare e pertanto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi, in materia di sanzioni e di procedimento disciplinare.

Laddove il RPCT rilevi la sussistenza di comportamenti che possano rivestire carattere di violazioni di misure previste nel PTPCT, agisce affinché vengano applicate le vigenti disposizioni di legge, oltre a quelle previste dai contratti collettivi in materia di sanzioni e provvedimenti disciplinari.

□ ***Condivisione delle informazioni***

Al fine di ridurre il rischio corruttivo HydroGEA, come strategia aziendale, promuove la condivisione delle informazioni relativa alle attività a rischio di reato tra tutti i Responsabili di servizio.

## PARTE SECONDA

### TRASPARENZA

La presente sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è costituita dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017-2019 in cui HydroGEA spa individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, del D.Lgs. 97/2016, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e in coerenza con le Linee guida già emanate con la delibera n. 50/2013. All'interno di tale quadro di riferimento, pertanto, vengono individuate misure e strumenti attuativi degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di natura organizzativa, intese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi ai sensi degli articoli 10 e 43, co. 3 del d.lgs. n. 33/2013.

## **PREMESSA**

Il Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 nr. 33 rappresenta un'importante evoluzione dell'ordinamento giuridico verso una migliore azione della pubblica amministrazione e verso un maggiore obbligo di resoconto delle proprie decisioni e di responsabilità per i risultati conseguiti da parte di chi assume le decisioni pubbliche.

Il D.Lgs. 33/2013 rientra in una più ampia strategia legislativa che prende avvio dalla legge 190/2012, la quale rappresenta il primo passo verso la predisposizione di un nuovo sistema volto alla prevenzione della corruzione.

Accanto al D.Lgs. 33/2013 si pongono il D.Lgs. 39/2013, in materia di incompatibilità, il Decreto del Presidente della Repubblica 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, tutti sotto la salvaguardia della legge 190/2012.

Quest'insieme di interventi legislativi hanno riscritto la legislazione dell'anticorruzione spostando l'interesse dalla fase della repressione degli eventi corruttivi alla fase della prevenzione, tentando di eliminare i presupposti che consentono lo sviluppo degli avvenimenti corruttivi.

La necessità di pubblicità in soggetti formalmente privati ma operanti nella sfera pubblica quali le società partecipate, rappresenta un passo innovativo, soprattutto quando esse non sono state costituite per ottenere, a favore della pubblica amministrazione, servizi e processi produttivi migliori e a costi inferiori rispetto a quelli offerti dai privati.

Sotto questo punto di vista la normativa presenta degli elementi innovativi, i cui effetti saranno misurabili solo nel lungo periodo.

La prescrizione di una forte pubblicità impone alle società partecipate di rivedere le modalità attraverso le quali vengono svolte le proprie funzioni, per garantire la conoscenza dei processi decisionali ed attuativi.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal soprarichiamato D.Lgs. nr. 33/2013, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il D.Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", di seguito D.Lgs. 97/2016, ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il D.Lgs. 97/2016 è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del



nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Al fine di scongiurare il rischio (concreto) che gli "obblighi di trasparenza" siano applicati in maniera del tutto formale e recepiti come un semplice ed ulteriore adempimento che le pubbliche amministrazioni e le "partecipate" sono costrette ad adottare, HydroGEA S.p.a., attraverso i soggetti chiamati ad applicare ed a vigilare sulle norme, interpretandole in senso sostanziale e non solo formale, si impegna a dare concreta attuazione alle disposizioni previste nei Decreti in argomento.

## **MODALITA' DI ATTUAZIONE**

Le disposizioni previste nel presente Programma integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

La trasparenza rappresenta quindi uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a rafforzare gli strumenti vigenti, prevedendo un'attuazione ancora più spinta della trasparenza. In particolare, all'art. 1, commi 15, 16, 29, 30, 32 e 33, la citata Legge prevede una serie di obblighi di pubblicazione.

L'art. 1, comma 34 precisa infine che *“Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*.

Considerato peraltro che gli adempimenti di trasparenza sono stati specificati nel D.Lgs. n. 33/2013, le società partecipate devono adottare la trasparenza secondo le indicazioni contenute nel citato decreto, in quanto riferite alle aree menzionate nei commi 15-33.

Gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni dettate dalla norma) sono poi tenuti ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento al comma 3, che rinvia agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza).

In ottemperanza a queste precise disposizioni, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. devono:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013; **(Nota 1)**

- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt., 14 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013; (Nota 2)

- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013 in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013). **(Nota 3)**

HydroGEA S.p.a., in ossequio a quanto previsto nella Circolare n. 1/2014, Prot. Nr. 593 emanata in data 14.02.2014 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto "*ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 3: in particolare, gli enti pubblici e le società controllate e partecipate*", la quale prevede che anche gli enti di diritto privato (così come definiti dal D.Lgs. n. 39/2013) sono tenuti a predisporre un "*Programma per la trasparenza e l'integrità*" con le stesse finalità disciplinate dal citato articolo 10 del D.Lgs. nr. 33/2013, e nella convinzione che la Trasparenza rappresenti una fondamentale misura di prevenzione della corruzione, nel presente documento intende rappresentare:

- l'attività sino ad oggi svolta in adempimento alla disciplina sopra citata;
- i soggetti coinvolti e le responsabilità in capo a ciascuno;
- l'attività di monitoraggio da porre in essere.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è affidato il compito di vigilare sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 97/2016, seguendo le linee guida di cui alla Delibera Civit n. 50/2013 ed i criteri di cui all'art 1 comma 15 L. 190/2012, nonché le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre ad individuare (ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013) quale titolare del potere sostitutivo il Sig. Giorgio Leschiutta, Responsabile del Servizio Amministrazione Clienti, stabilisce che il "*nominato Responsabile, ferme restando le responsabilità dei singoli Direttori e Responsabili di Area e/o Entità tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dovrà svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della HydroGEA S.p.a. degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*".

Quindi, per quanto concerne in particolare la pubblicazione dei dati:

- a) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando, ai soggetti espressamente individuati dalla normativa stessa, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- b) il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge è garantito dai dirigenti, nonché dal Consiglio di Amministrazione, relativamente alle funzioni da loro direttamente gestite;
- c) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non risponde per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Con la delibera n° 65/2013 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”, l’A.N.A.C. (ex CIVIT) ritiene che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell’art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell’art. 22, comma 3, all’art. 14 del medesimo decreto, sono obbligati alla pubblicazione le società di cui le Pubbliche Amministrazioni detengono quote di partecipazione, con l’eccezione delle società quotate in mercati regolamentari e le loro controllate.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l’organizzazione e l’attività.

Successivamente l’A.N.A.C. è intervenuta nuovamente precisando che negli enti pubblici diversi da quelli territoriali, dove di norma non si hanno organi elettivi, al fine di identificare gli organi di indirizzo occorre considerare gli organi nei quali tendono a concentrarsi competenze, tra le quali, tra l’altro, l’adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell’ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l’individuazione delle linee di indirizzo dell’ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di carattere generale relative all’attività dell’ente, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei piani annuali e pluriennali, l’adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento.

Da ciò consegue che, relativamente alla *governance* dell’organismo partecipato, con poteri di indirizzo (politico), saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di HydroGEA S.p.a.:

- l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;
- gli importi delle spese di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
- le dichiarazioni patrimoniali previste dall’articolo 2, della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni patrimoniali finali di cui all’articolo 4 della stessa legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (in ogni caso, deve essere data evidenza del mancato consenso).

I dati di cui sopra saranno pubblicati entro tre mesi dalla nomina e rimarranno pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico.

Ai sensi del successivo articolo 15 del medesimo D.Lgs. 33/2013, saranno pubblicati e aggiornati nel sito di HydroGEA S.p.a. i seguenti dati relativi ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Nel caso di soggetti esterni alla società la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza, a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione e della durata dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Le società debbono pubblicare e mantenere aggiornati, sui rispettivi siti istituzionali, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

Aspetto importante riguarda il principio secondo cui le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

Il momento nel quale può avvenire la promozione del principio della trasparenza può essere quello nel quale gli enti controllanti dettano gli indirizzi gestionali. In tale sede essi indicano alle società controllanti gli obblighi minimi in materia di trasparenza ma possono anche ampliarli imponendo obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal D.Lgs. 97/2016.

#### **AZIONI (PRINCIPALI ADEMPIMENTI POSTI IN ESSERE DAL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA)**

Successivamente alla nomina, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a costituire un Gruppo di Lavoro composto da personale dipendente interno della Società, appartenente alle diverse Aree aziendali coinvolte dalla disciplina della trasparenza.

A seguito di vari incontri - e con la condivisione delle diverse Aree - sono stati individuati gli obblighi di trasparenza ai quali la Società è soggetta e concordati i documenti e le informazioni da pubblicare sull'apposita sezione del sito aziendale denominata "Amministrazione Trasparente".

Le informazioni e i documenti da pubblicare, così come le modalità per rendere accessibili le informazioni stesse, sono state definite alla luce di quanto previsto dalla normativa di settore, dalle varie circolari esplicative fornite dai diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (es: ANAC, Garante per la protezione dei dati

personali, AVCP, ecc.), seguendo le indicazioni fornite dalla CIVIT (ora ANAC) nella Delibera n. 50/2013.

## **ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Le linee guida che HydroGEA sta seguendo in materia di Trasparenza sono state tutte recepite con l'approvazione, avvenuta tramite delibera dell'Amministratore Unico n. 94 del 2015, del Programma per la Trasparenza e Integrità adottato seguendo quanto disposto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Il Programma è stato curato e predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con l'ausilio degli Uffici competenti e la collaborazione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio.

Di seguito vengono elencate le varie fasi dell'elaborazione del Programma ed i relativi soggetti responsabili:

<b>FASE</b>	<b>SOGGETTI RESPONSABILI</b>
ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE	Consiglio di Amministrazione, RPCT
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	Consiglio di Amministrazione
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE	Consiglio di Amministrazione, RPCT e Responsabili di Servizio
MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA TRIENNALE	RPCT Responsabili di Servizio

L'Assemblea dei Soci di HydroGEA spa, nella seduta del 29 luglio 2016, ha deliberato di nominare un nuovo organo amministrativo prevedendo un Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di tale cambiamento si elencano di seguito i soggetti responsabili in materia di trasparenza nonché le relative funzioni:

### **Consiglio di Amministrazione:**

- fornisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici in materia di trasparenza;
- vigila sul rispetto degli obiettivi e sull'attuazione delle iniziative del Piano;
- approva il Programma con i successivi aggiornamenti.

### **Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:**

- coordina, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, il processo di formazione del Programma triennale;
- elabora ed attua il Programma, avvalendosi del contributo dei Responsabili di servizio e degli Uffici preposti;
- effettua la ricognizione generale e annuale dei dati pubblicati, nonché la verifica temporale di intervenuta pubblicazione;
- verifica l'esistenza di anomalie nelle procedure attivate per la pubblicazione di dati e informazioni, anche attraverso richiesta di documentazione e chiarimenti ai Responsabili di servizio.

### **Responsabili di Servizio:**

- su richiesta del RPCT, forniscono le informazioni necessarie per implementare e aggiornare i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet aziendale.

## **MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' E LA TEMPESTIVITA' DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Per consentire la pubblicazione dei dati:

- È stata stabilita l'organizzazione dei flussi informativi e le modalità di pubblicazione dei dati, documenti e informazioni in conformità alla normativa vigente e alle direttive fornite dai diversi soggetti che si sono pronunciati in materia per quanto di rispettiva competenza (AVCP, ANAC, Autorità Privacy);
- sono stati definiti tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati;
- è stato creato un indirizzo di posta elettronica: **responsabile.trasparenza@hydrogea-pn.it** attraverso il quale:
  - i documenti vengono trasmessi al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione;
  - tutti i dipendenti possono inoltrare quesiti in materia di trasparenza;
  - chiunque (soggetti terzi) può trasmettere le proprie richieste per l'esercizio del diritto di accesso civico.

## **ACCESSO CIVICO**

L'Art. 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione “amministrazione trasparente”.

L'Istanza va presentata al RPCT, il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.

Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente potrà proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010.

Alla luce di quanto sopra, HydroGEA spa ha pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo.

Di seguito i riferimenti:

1. [responsabile.trasparenza@hydrogea-pn.it](mailto:responsabile.trasparenza@hydrogea-pn.it)
2. [sostituto.trasparenza@hydrogea-pn.it](mailto:sostituto.trasparenza@hydrogea-pn.it)

## **IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

E' necessario bilanciare l'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione con quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e, comunque, eccedenti lo scopo della pubblicazione, in conformità a quanto previsto dalle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* emanate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

## **LA FORMAZIONE**

Nel generale programma dedicato alla formazione del personale, sono previsti specifici interventi formativi dedicati agli adempimenti trasparenza. Periodicamente il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verificherà l'efficacia della formazione erogata.

## **MONITORAGGIO – AUDIT INTERNI**

Anche nell'ambito della trasparenza la Società ha individuato un soggetto che, mediante l'applicazione delle tecniche di audit aziendali già in essere, operi periodicamente le verifiche di controllo e di monitoraggio, sulla base dei requisiti di legge.

Tale strumento consente al RPCT di monitorare costantemente l'andamento di attuazione della disciplina sulla trasparenza dando così la possibilità allo stesso di intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni, per ciascuna delle Aree.

L'attività di audit in ambito trasparenza risulta, quindi, essere un elemento che permette di monitorare la corretta ed efficace applicazione, sia in termini di contenuti che di tempistiche, degli adempimenti trasparenza posti in essere dalla Società.

## **LA VIGILANZA ED IL SISTEMA SANZIONATORIO**

Altro aspetto innovativo del Decreto 33 attiene al sistema di vigilanza e sanzionatorio.

La vigilanza è affidata a tre soggetti:

- il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- l'Organismo indipendente di valutazione (OdV);
- l'A.N.A.C..

Il ruolo di controllo più rilevante è affidato al RPCT, il quale ha l'obbligo di segnalare ogni mancato o ritardato adempimento, aggiorna il Piano e controlla e assicura l'attuazione dell'accesso civico. Nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, causa di responsabilità per danno all'immagine, e incide sulla



corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Nelle società partecipate è obbligo del responsabile della trasparenza comunicare qualsiasi inadempienza in materia di trasparenza all'ente controllante.

La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 10.000,00 euro. Tale sanzione è posta a carico del responsabile della mancata comunicazione. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione e dell'organismo interessato.

Le sanzioni devono essere irrogate dall'autorità amministrativa competente in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Secondo l'A.N.A.C., così come indicato nella delibera n. 66/2013, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dalla legge n. 689/1981.

Tra i principi più importanti, si rammentano:

- quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni;
- quello del contraddittorio con l'interessato;
- quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione.

Il procedimento sanzionatorio dovrà individuare il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione, dovrà inoltre identificare, tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina, il soggetto che irroga la sanzione.

Ogni amministrazione, nella propria autonomia e tenuto conto della propria specificità organizzativa, può adottare, nell'individuazione del Responsabile per l'irrogazione delle sanzioni, soluzioni differenziate, purché adeguatamente motivate e nel rispetto del principio di separazione funzionale tra il soggetto cui compete l'istruttoria e quello cui compete l'irrogazione delle sanzioni, secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981.

## NOTE

(1)

### **Art. 22**

#### ***Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.***

- Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
  - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
  - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
  - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
  - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
- Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

(2)

### **Art. 14**

#### ***Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico***

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
  - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum;
  - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

#### **Art. 15**

##### ***Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza***

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) il curriculum vitae;
  - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali È previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(3)

**Art. 1 – comma 16 – Legge 190/2012**

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

(4)

**Art. 10. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
  - a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  - b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o

utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
  - a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
  - b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  - c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
  - d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.